



Guida per la verifica della sicurezza dei dati secondo l'articolo 8b dell'Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico

1. Scopo

La presente guida fornisce informazioni sulla verifica della sicurezza dei dati secondo l'articolo 8b dell'Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI; SR 734.71). La guida è destinata principalmente a persone come produttori o importatori che desiderano far verificare gli elementi di un sistema di misurazione intelligente riguardo alla sicurezza dei dati.

2. Definizioni

Significato dei termini usati in questa guida:

- a. *Richiedente*: la persona che chiede a METAS-Cert di verificare un elemento di un sistema di misurazione intelligente riguardo alla garanzia della sicurezza dei dati.
- b. *METAS-Cert*: l'unità organizzativa del METAS responsabile della gestione delle procedure nel caso di verifiche della sicurezza dei dati.
- c. *Laboratorio di prova*: il laboratorio del METAS o di terzi che verifica un elemento di un sistema di misurazione intelligente in modo professionale riguardo alla garanzia della sicurezza dei dati.
- d. *Verifica della sicurezza dei dati*: la procedura in cui un elemento di un sistema di misurazione intelligente viene verificato riguardo alla garanzia della sicurezza dei dati.
- e. *Certificato di sicurezza dei dati*: la decisione del METAS che conferma che un elemento di un sistema di misurazione intelligente è stato verificato con successo riguardo alla garanzia della sicurezza dei dati.

3. Svolgimento della verifica della sicurezza dei dati

- 3.1 Il richiedente avvia la procedura di verifica della sicurezza dei dati presentando una domanda a METAS-Cert. Nel formulario messo a disposizione da METAS-Cert, il richiedente indica quale elemento di un sistema di misurazione intelligente secondo l'articolo 8a OAEI intende far verificare e con quale laboratorio di prova desidera collaborare.
- 3.2 METAS-Cert esamina la domanda e consulta il richiedente nel caso vi siano punti da chiarire. Successivamente METAS-Cert invia al richiedente i documenti necessari per la richiesta di verifica della sicurezza dei dati.
- 3.3 Il richiedente presenta a METAS-Cert la richiesta di verifica della sicurezza dei dati sulla base dei documenti messi a sua disposizione.
- 3.4 METAS-Cert esamina la richiesta dal punto di vista formale e consulta il richiedente nel caso vi siano punti da chiarire. Successivamente METAS-Cert invia al richiedente una conferma del mandato. La conferma del mandato stabilisce in particolare quale deve essere il contributo del richiedente nel prosieguo della procedura e chi è il suo interlocutore al METAS-Cert.
- 3.5 Il richiedente esamina la conferma del mandato e dà il proprio consenso o consulta METAS-Cert nel caso vi siano punti da chiarire.
- 3.6 Una volta che il richiedente ha dato il proprio consenso con la conferma del mandato, METAS-Cert esamina la richiesta dal punto di vista sostanziale. METAS-Cert comunica l'esito della verifica al richiedente nel modo seguente:
 - a. invia una bozza del certificato di sicurezza dei dati, se la verifica ha avuto esito positivo.
 - b. invia la notifica dei risultati, se la verifica non ha avuto esito positivo.

-
- 3.7 Il richiedente esamina l'informazione di METAS-Cert e comunica a METAS-Cert come intende procedere:
- in caso di esito positivo della verifica, dichiara di essere d'accordo con la bozza del certificato di sicurezza dei dati o illustra le modifiche che desidera vi siano apportate.
 - in caso di esito negativo della verifica, illustra le conclusioni che trae dal risultato della verifica. In particolare può ritirare la sua richiesta o presentare proposte per porre rimedio alle carenze riscontrate.
- 3.8 METAS-Cert esamina la comunicazione del richiedente e procede come segue:
- in caso di esito positivo della verifica, METAS-Cert rilascia il certificato di sicurezza dei dati non appena è disponibile una bozza messa a punto insieme al richiedente.
 - in caso di esito negativo della verifica, METAS-Cert chiude la procedura se il richiedente ha ritirato la richiesta oppure consulta il richiedente qualora desideri continuare la procedura.
4. Laboratori di prova
- 4.1 Per la verifica della sicurezza dei dati, METAS-Cert può basarsi sul lavoro di laboratori di prova di terzi, se tali laboratori sono accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 con un ambito di validità rilevante per la verifica della sicurezza dei dati, se possono esibire progetti di riferimento relativi a test di penetrazione di componenti dell'Internet delle cose e se soddisfano uno dei seguenti requisiti:
- il laboratorio di prova è certificato secondo la norma ISO/IEC 27001.
 - Il laboratorio di prova è certificato secondo i Common Criteria for Information Technology Security Evaluation.
 - il laboratorio di prova dispone di un'altra qualifica equivalente.
- 4.2 I laboratori di prova vengono incaricati:
- dal richiedente a sue spese, se si tratta di un laboratorio di prova di terzi.
 - da METAS-Cert a spese del richiedente, se si tratta di un laboratorio di prova di METAS.
- 4.3 Se il richiedente incarica un laboratorio di prova di terzi, deve concordare con tale laboratorio quanto segue:
- il laboratorio di prova si dichiara d'accordo di fornire a METAS-Cert la prova della propria competenza, di rispondere alle domande di METAS-Cert e di autorizzare eventuali perizie sul posto da parte di METAS-Cert.
 - il laboratorio di prova si impegna a trasmettere i documenti per la verifica della sicurezza dei dati conformemente alle prescrizioni di METAS-Cert.
- 4.4 Il laboratorio di prova incaricato redige un rapporto sulle verifiche svolte e lo presenta a METAS-Cert per conto del richiedente.
5. Validità del certificato di sicurezza dei dati
- 5.1 Il certificato di sicurezza dei dati è valido per 5 anni a partire dalla data di rilascio. Successivamente può essere prorogato per altri 5 anni se la sicurezza dei dati è garantita. METAS può accorciare i termini se la garanzia della sicurezza dei dati lo richiede.
- 5.2 Durante il periodo di validità del certificato di sicurezza dei dati, il richiedente informa METAS-Cert su qualsiasi modifica che possa compromettere la garanzia della sicurezza dei dati. METAS-Cert decide se la modifica richiede una verifica complementare e un'integrazione al certificato di sicurezza dei dati.
- 5.3 METAS può revocare il certificato di sicurezza dei dati durante il periodo di validità se la sicurezza dei dati non è più garantita.
- 5.4 METAS pubblica il rilascio, l'integrazione, la revoca e la cessazione dei certificati di sicurezza dei dati.

6. Trasmissione dei documenti

Il richiedente e i laboratori di prova trasmettono i documenti per la verifica della sicurezza dei dati secondo le prescrizioni di METAS-Cert.

7. Costi della verifica della sicurezza dei dati

Per la verifica della sicurezza dei dati il METAS riscuote emolumenti in base all'Ordinanza sugli emolumenti dell'Istituto federale di metrologia del 5 luglio 2006 (Oem-METAS; RS 941.298.2).

8. Procedura in caso di divergenze

8.1 In caso di divergenze sulla verifica della sicurezza dei dati, METAS-Cert e il richiedente cercano una soluzione consensuale.

8.2 Se non è possibile raggiungere un accordo, METAS emana una decisione. La procedura è disciplinata dalla Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021).

9. Responsabilità

Il METAS è responsabile in base alla Legge sulla responsabilità del 14 marzo 1958 (LResp; RS 170.32).

Berna-Wabern, 27 maggio 2019